

CLXXX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1883

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. — *Il deputato Serena chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 3284 = Votazione per la nomina di quindici componenti la Commissione incaricata di esaminare il nuovo Codice penale — Si estrae a sorte il nome di 15 deputati che debbono procedere allo spoglio dei voti. = Seguito della discussione del bilancio di previsione pel 1° semestre 1884 — Si approva il primo articolo del disegno di legge e i primi 12 capitoli del bilancio dell'entrata — Sul capitolo 13 " Imposte sui fondi rustici „ parlano i deputati Savini e Salaris ai quali risponde il ministro delle finanze — Si approvano i capitoli dal 13 al 28 — Sul capitolo 29 " Sali „ parla il deputato Mussi al quale risponde il ministro — Si approvano i capitoli dal 29 al 47 — Sul capitolo 48 " Rimborso di spese di giustizia „ parlano i deputati Melchiorre ed Indelli ed i ministri Magliani e Giannuzzi-Savelli — Approvansi i capitoli dal 48 al 68 — Sul capitolo 69, " Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia „ parla il deputato Palizzolo, cui risponde il ministro Magliani — Approvansi i capitoli dal 65 all'ultimo e l'insieme dell'entrata e gli articoli dal 2 al 7 del disegno di legge — Si passa alla discussione della tabella B della legge — Sul capitolo 1° del bilancio del Tesoro " Rendita consolidata 5 per cento „ il deputato Morana propone un articolo aggiuntivo — Gli rispondono il ministro ed il presidente della Commissione del bilancio — Sullo stesso capitolo parla il deputato Favale al quale risponde il ministro — Approvansi tutti i capitoli del bilancio del Tesoro — Il deputato Corleo presenta la relazione sul disegno di legge per cessione al Manicomio di Palermo di uno stabile demaniale.*

La seduta comincia alle ore 2,25.

Ungaro, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena sul sunto delle petizioni.

Serena. Con la petizione n° 3284, il Consiglio comunale di Bitetto, provincia di Bari, chiede che si provveda contro la troppo alta tassazione

sui redditi di ricchezza mobile, invocando invece un'equa applicazione della legge.

Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione, perchè lo zelo eccessivo, per non dire altro, degli agenti delle imposte, minaccia di turbare in quel comune l'ordine pubblico.

(L'urgenza è ammessa.)

Congedo.

Presidente. L'onorevole Polti chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

(È accordato.)

Votazione per la nomina della Commissione incaricata di esaminare il nuovo Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione per la nomina di 15 componenti la Commissione incaricata di esaminare il nuovo Codice penale.*

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte. Estraggo a sorte i nomi di quindici deputati che dovranno questa sera procedere allo spoglio della votazione, che si sta compiendo.

(Segue l'estrazione.)

Gli onorevoli Barracco Giovanni, Monzani, Fortis, Cavalletto, Coffari, Carmine, Spirito, Crispi, Bordonaro, Romeo, Barbieri, Giovagnoli, Falconi, Ricotti, Giovannini, sono pregati di riunirsi stasera alle 9 per procedere allo spoglio della votazione.

Seguito della discussione del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1885.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Seguito della discussione del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.*

Chiusa ieri la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Ne do lettura:

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privata secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

“ È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1884. ”

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato.)

“ Art. 2. La previsione per la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio a tutto il 30 giugno 1884 è stabilita in lire *settecentocinquanta due milioni novecentocinquanta tremila sei*

centotrentasei e cent. ottantasette (752,953,636.87 lire) giusta la tabella A annessa alla presente legge. ”

Secondo la deliberazione presa dalla Camera passeremo ora a discutere partitamente capitolo per capitolo la tabella A, che comprende i vari bilanci.

Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. — *Entrate effettive. — Redditi patrimoniali dello Stato.*

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli sino al 12 inclusivamente.)

Capitolo 1. Rendite di stabili, capitali ed altri beni appartenenti al demanio dello Stato, lire 4,306,260.

Capitolo 2. Interessi sul residuo prezzo di beni venduti, lire 100,000.

Capitolo 3. Proventi dei canali *Covour*, lire 1,290,500.

Capitolo 4. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 145,600.

Capitolo 5. Rendite di beni di enti morali amministrati dal demanio dello Stato ed interessi del capitale ricavato dalle vendite e dalle affrancazioni, lire 594,200.

Capitolo 6. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 190,650.

Capitolo 7. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro, lire 77,000.

Capitolo 8. Interessi dovuti dall'amministrazione del Fondo pel culto sui crediti del Tesoro, lire 60,000.

Capitolo 9. Contributo dovuto dalla Società delle ferrovie Meridionali in compenso del passaggio della ferrovia Foggia-Napoli sul tronco Foggia-Candela, giusta la convenzione approvata con regio decreto 12 luglio 1868, n° 4535, lire 18,000.

Capitolo 10. Canone dovuto dalla Società delle ferrovie Meridionali al Governo subentrato alle ferrovie Romane per la cessione della linea Bologna-Ancona-Ravenna, lire 1,778,879 32.

Capitolo 11. Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, lire 1,427,500.

Capitolo 12. Interessi sul prezzo o parte del prezzo dei beni venduti provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 2,500,000.

Contributi. — Imposte dirette. **Capitolo 13.** Imposta sui fondi rustici, lire 62,822,165.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini.

Savini. Se l'ostinazione è una virtù, io certamente debbo reputarmi virtuosissimo. Sollevo una vecchia questione; ma lo farò con brevissime parole.

In una delle ultime tornate della Camera, prima che essa sospendesse i suoi lavori, ebbi l'onore di rivolgere all'onorevole ministro delle finanze una interrogazione per sapere i suoi intendimenti circa l'abolizione della imposta sulle quote minime.

L'onorevole ministro delle finanze fece una quasi promessa di studiare la questione, e di presentare alla riapertura della Camera un apposito disegno di legge. Io oggi devo ricordare all'onorevole ministro la sua promessa. Per me è questione di un dilemma inesorabile: o l'onorevole ministro delle finanze credeva che questo disegno di legge non dovesse esser presentato, ed allora non doveva promettere di presentarlo; o credeva che dovesse essere presentato, come ripetutamente ha dichiarato rispondendo a me, ed in questo caso io credo che egli abbia il debito di mantenere la sua promessa. Se l'onorevole ministro delle finanze, della cui parola io mi vergognerei di dubitare, crede di non presentare questa legge per ragioni speciali, almeno per ora, io mi riservo di convertire questa domanda in una interpellanza, o di presentare io stesso un disegno di legge al riguardo, valendomi dell'iniziativa parlamentare.

Ho detto che sarei stato breve e fui brevissimo.

La mia ostinazione del resto, mi piace di avvertirne la Camera, è ispirata dalla pietà e dall'equità, dallo scopo, cioè, di dar pane, o meglio, di togliere dalla miseria circa due milioni e mezzo di miseri contribuenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Io debbo dichiarare all'onorevole Savini che ho mantenuto la mia promessa, di sottoporre all'esame della Commissione, che si occupa del disegno di legge sulla perequazione fondiaria e sul catasto, la questione delle quote minime. Non ancora ho ricevuto il parere della Commissione, nè sono compiuti gli studi che ad essa vennero domandati. Ma indipendentemente da ciò, rammentando io le giuste premure dell'onorevole Savini, e forse anche le legittime impazienze della Camera a questo oggetto, mi sono accinto io stesso a fare degli altri studi.

Spero che potranno questi essere concretati fra breve ed in questo caso io non mancherò di presentare alla Camera la proposta dei provvedimenti,

che a me sembreranno più opportuni per non turbare l'assetto delle imposte e per venire in aiuto dei contribuenti miseri, dei quali così giustamente si occupa l'onorevole Savini. Egli può essere sicuro del mio buon volere non solo, ma del mio efficace desiderio e del mio vivo interesse per questo argomento. Se alla riapertura della Camera non ho presentato il disegno di legge, ciò è derivato dalle difficoltà che s'incontrano a concepirlo. Lo stesso onorevole Savini, ricordo, che non pretendeva che lo avessi presentato alla riapertura della Camera, ma si contentava che io lo avessi presentato in febbraio o in marzo. Furono queste le sue parole nell'ultima interrogazione, che mi fece l'onore di dirgermi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini.

Savini. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze e prendo atto di queste sue dichiarazioni. Aspetterò ancora. Aspettare, diceva Salomone, è tutta la saggezza; sarò saggio anch'io, ed aspetterò.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Ho domandato di parlare per sollevare una grossa questione. (*Rumori*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Salaris. ...ma l'accennerò solamente, e sarà bene; perchè credo necessario dar tempo al ministro e alla Commissione di studiarla.

Trattandosi di un bilancio che fu detto transitorio, non vorrò oggi trattare a fondo la questione su questo articolo. Basterà però che dichiarare di doverla trattare; perchè al bilancio definitivo venga profondamente studiata tanto dall'onorevole ministro delle finanze come dalla Commissione del bilancio.

Io dirò francamente che il ministro è fuori la legge nella riscossione della imposta sui fondi rustici. Egli ha violato, nè certo egli solo ma anche i suoi predecessori, hanno violato la legge del 1864 con la quale erano indicati gli ultimi termini per ciascun compartimento, dell'imposta fondiaria. E rapporto alla Sardegna, dirò che gravissima era la fondiaria per la legge del 1852 e la si accrebbe in appresso con la legge del 1864, di altre 500 mila lire. Tuttavia questo aumento non faceva ascendere a 3 milioni l'imposta fondiaria sulla Sardegna, ma questa per la legge posteriore del 1867 doveva essere di 2,906,000 lire. Ora nel 1880 fu riscossa la somma di 3,464,117,90; nel 1881 quella di 3,437,761,05; e nel 1882 quest'altra di 3,532,861,32. Io comprendo, signori, che l'imposta sui fabbricati possa essere sempre

in aumento; si fabbrica tutti i giorni. Comprendo anche che l'imposta sulla ricchezza mobile possa subire degli sbalzi e d'anno in anno aumentare; ma non comprendo, e attenderò anzi che mi si diano adeguato spiegazioni dall'onorevole ministro delle finanze, come l'imposta fondiaria, distribuita per contingenti, come fu per la legge del 1864, possa aumentare di una grossa somma; quasi che i terreni si allarghino, o si moltiplichino.

La terra resta nella stessa estensione; solo può essere mutata la coltura, e può rendersi più produttiva. Ma inutile di ciò occuparsi; perchè la imposta non potrebbe anche in questi casi accrescersi, che in forza di una nuova legge. Ma pure la fondiaria della Sardegna è stata in aumento progressivo. Io non ho potuto rendermene ragione, ed è perciò che ho pronunziato quelle gravi parole, affermando il Ministero fuori della legge, perchè ritengo violata quella del 1864 e del 1867 dalle quali appare chiarissimo il contingente della fondiaria imposto alla Sardegna. Io ritengo che nella somma di 62,822,000 lire che votiamo vi sia la continuazione di codesta indebita riscossione e ne sono dolentissimo perchè la cosa è grave.

Se il ministro mi risponderà che ciò dipende da alienazioni di beni demaniali, i quali sempre furono portati in aumento dell'imposta, io gli osserverò, che appunto facendo così si è violata la legge. Nella Sardegna non c'è un palmo di terra che non sia stato censito e per il quale il Demanio non pagasse l'imposta. È vero che non pagava l'imposta principale a sè stesso, ma pagava le sovrimposte comunale e provinciale; ciò che dimostra che i beni erano censiti. Infatti, se non fossero stati censiti sopra qual base avrebbe potuto pagare le sovrimposte?

Se dunque tutti i beni furono censiti, donde allora questo aumento, onorevole ministro delle finanze?

Evidentemente da questo fatto, che nello alienarsi i beni demaniali vogliono considerarsi come non censiti, e censendoli vogliasi la imposta portarsi in aumento del contingente fissato dalle citate leggi, invece di portarsi a disgravio, o quanto meno per modo che non fosse alterato il contingente. La gravezza è troppa e non è giustificabile affatto. E davvero è cosa seria il pensare che alla Sardegna per imposta fondiaria nel 1882 fu tolta la somma di 3,532,000 lire oltre un mezzo milione di più di ciò che la legge aveva fissato!

Onorevole ministro, voi vedete la gravità della questione; non occorre discuterla oggi; la risol-

leverò allorchè si discuterà il bilancio del 1884. Allora voi potrete darmi soddisfacente risposta. Io sono persuaso però che se si è riscosso in più, com'è vero, voi per un atto di giustizia, ne provvederete la restituzione. È doloroso che intanto si riscuotano indebitamente delle imposte da un paese, il quale, come l'onorevole ministro, si dibatte nell'impotenza di pagare quello che deve. E si comprende facilmente come debba dibattersi in questa impotenza, quando si consideri, che sopra un contingente gravissimo, che già ha dovuto esaurire le sue forze, si riscuote un sovra più di mezzo milione.

Io attenderò le risposte che potrà darmi l'onorevole ministro, ma se, pel momento, non potrà rispondermi, io attenderò ben volentieri di risolvere questa questione, come ho già detto, nella discussione del bilancio del 1884-85; poichè io ritengo che sia questione di giustizia di non riscuotere più di quello che la legge impone, e di restituire ad un paese così travagliato quello che si è riscosso in più. E chiedo poco; ma a miglior tempo i conti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. A me veramente pare cosa impossibile che sia stato variato in più il contingente dell'imposta fondiaria per l'isola di Sardegna, stabilito dalla legge di conguaglio del 1864.

L'aumento non può essere che apparente, per le ragioni stesse che ha indicato l'onorevole Salaris, vale a dire, o a causa dell'imposta fondiaria, da cui prima non erano colpiti i beni del demanio, e che ora pagano con partita di giro sul bilancio, secondo la nuova legge di contabilità dello Stato.

Ad ogni modo, poichè l'onorevole Salaris, differisce l'esame circostanziato e profondo di questa questione al bilancio del 1884-85, mi riservo anch' io in quell'occasione di dargli quelle risposte più concludenti e più convincenti che meglio valgano a tranquillare completamente l'animo suo.

Io non ho qui, in questo momento, il conto preciso del contingente dell'imposta che si paga nell'isola di Sardegna; so però, in massima, in che consiste la questione, e certamente esistono presso l'amministrazione tutti gli elementi necessari per convincere l'onorevole Salaris, che non vi è stato come legalmente non vi sarebbe potuto essere il minimo aumento di contingente a danno della Sardegna.

Ad ogni modo, come ho detto, mi riservo di

dare a lui ed alla Camera, in occasione del bilancio 1884-85, tutte le più minute e categoriche spiegazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Io sono preparato a discutere la questione fino da questo momento.

Abbia la bontà l'onorevole ministro di avere presente la legge del 1852 sull'imposta fondiaria, e la consecutiva del 1853, ove si fissava la imposta del 10 per cento, e vedrà che là tutti i terreni furono censiti, non vi era un palmo di terra che non fosse censito. Si trattava dell'abolizione delle decime ecclesiastiche, e di retribuire il clero, e per ciò la fondiaria si fissava in lire 2,111,400, comprendendo in questa somma gli assegni al clero nella cifra di 800 mila lire; che più non si pagano dallo Stato al clero sardo, quantunque le 800 mila lire si riscuotano sempre.

Dica l'onorevole ministro guardasigilli: si pagano 800 mila lire al clero di Sardegna? Non si pagano certamente.

Ma la questione è abbastanza grave, e non vorrò complicarla.

Or, qual era il contingente assegnato allora colla legge del 1853 per la Sardegna? Era di lire 2,111,400, e questo era il primo contingente. Che cosa si fece colla legge del 1864? Si aumentò questo contingente di 500 mila lire, ed eccolo portato alla somma di lire 2,646,000.

In appresso, per la legge del 1867, il contingente, compresi i decimi di guerra, fu stabilito in lire 2,906,000.

L'onorevole ministro ha presenti queste leggi più di me, e considerando quelle cifre, si persuaderà, che la Sardegna è stata spremuta, più che le leggi consentivano.

L'onorevole ministro non deve dubitare della mia affermazione, che anche i beni demaniali furono come tutti gli altri censiti. Già dissi, che il Demanio dello Stato pagava le sovraimposte provinciali e comunali, ciò che prova, che i beni erano censiti prima del 1864.

A che censirli novellamente procedendo all'alienazione? Per la imposta fondiaria forse? Ma a questo scopo erano già censiti.

Il Demanio la pagava, e la dovea pagare per lui l'acquisitore senza che variazione alcuna, per queste alienazioni, dovesse verificarsi.

Del resto, l'onorevole ministro potrà esaminare gli atti del censimento della Sardegna, e si persuaderà, che io ho enunciato una verità.

Dopo ciò, anche l'onorevole ministro stenterà a spiegarsi il fatto della riscossione dell'imposta

fondiaria in Sardegna, sempre in aumento nel 1880, in lire 3,464,117 90; nel 1881 lire 3,437,771 15, nel 1882, lire 3,532,871 32.

Davvero il fatto pare strano, ma è vero; e queste cifre da me enunciate sono esatte. Ma quando l'argomento non si discute, credo non si debba sfiorandolo, con affermazioni, con dubbiezze pregiudicarlo.

Verrà, e presto, il giorno, onorevole ministro, che la mia osservazione le verrà dimostrata giustissima, e intanto ella riconosca che è degna di serio esame per parte sua. Non è lecito né alla burocrazia, né agli agenti delle finanze oltrepassare i limiti consentiti dalla legge. Se però furono oltrepassati, se questa somma si è riscossa a danno di un povero paese, d'un povero compartimento, il quale, oltre il peso di pagare l'imposta effettivamente stabilita dalla legge, dovette subire una indebita gravezza, che direi enormezza, allora toccherà a voi, onorevole ministro, compiere un atto di giustizia: provvedere la restituzione dell'indebitamente riscosso.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Io convergo che la questione sollevata dall'onorevole Salaris sia meritevole di esame; e la esamineremo a suo tempo. Però mi permetta l'onorevole Salaris di dirgli, che egli ha affermato, senza provare, due proposizioni: La prima, che l'aumento della imposta fondiaria, che egli dice pagarsi nell'isola di Sardegna, derivi dalla imposta erariale, piuttosto che dalle addizionali provinciali e comunali; la seconda, che tutti i beni erano censiti. Laddove questi due fatti fossero provati, la sua tesi sarebbe pienamente sostenibile. Ed io gli prometto di esaminare la questione attentamente sotto questo doppio aspetto, pure sembrandomi impossibile *a priori* che vi sia alterazione nel contingente della imposta erariale in Sardegna, al di là dei termini prescritti dalla legge del conguaglio del 14 luglio 1864.

Stia dunque tranquillo l'onorevole Salaris che la questione sarà esaminata.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito il capitolo 13 con lo stanziamento che ho già letto.

(È approvato, e lo sono pure, senza discussione, i capitoli seguenti fino al 28 inclusivamente.)

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati, 32,100,000 lire.

Capitolo 15. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 97,203,348,31.

Tasse sugli affari. — Capitolo 16. Tassa sulle successioni, lire 13,400,000.

Capitolo 17. Tassa di manomorta, lire 2,800,000.

Capitolo 18. Tassa di registro, lire 27,400,000.

Capitolo 19. Tasse di bollo, lire 29,200,000.

Capitolo 20. Tasse in surrogazione del bollo e del registro (Società straniera), negoziazione di titoli - Anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno ed assicurazioni, lire 2,430,000.

Capitolo 21. Tasse ipotecarie, lire 2,700,000.

Capitolo 22. Tasse sulle concessioni governative, lire 2,200,000.

Capitolo 23. Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie, lire 8,205,950, lire.

Capitolo 24. Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero, lire 530,000.

Tasse di consumo. — Capitolo 25. Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra delle acque gazoze, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, dello zucchero indigeno e dell'olio di seme di cotone, lire, 8,593,000.

Capitolo 26. Dogane e diritti marittimi, lire 80,000,000.

Capitolo 27. Dazi interni di consumo, 39,749,625 lire.

Capitolo 28. Tabacchi, lire 81,700,000.

Capitolo 29. Sali, lire 40,300,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Domando alla Camera il permesso non di sciorinare un discorso, ma di rinnovare una ipoteca, che sta per scadere. L'onorevole ministro delle finanze, ha solennemente promesso d'impiegare i primi avanzi del bilancio dello Stato per ridurre la tassa del sale oggi troppo gravosa. Io mi permetto di rammentargli questa filantropica promessa e di pregarlo di rinnovarla; ben inteso che senza entrare nella questione, faccio anch'io le mie riserve, dacchè le riserve sembrano oggi all'ordine del giorno per tutti i partiti.

Però credo necessario di dichiarare che io non posso subordinare la questione del sale alle sole esigenze di bilancio, perchè io vi ravviso un alto interesse igienico, al quale bisogna assolutamente provvedere indipendentemente dalle condizioni finanziarie, come si provvede a tutti gli altri bisogni imposti dai pubblici servizi anche quando esigono spese straordinarie di fortificazioni o costruzioni militari, di difesa marittima ed altre, io non so persuadermi che mentre freme, forse giustamente, tanta smania di accrescere le forze e le

risorse militari, non si comprenda che si deve soprattutto e prima di tutto rinvigorire l'uomo che è lo strumento del lavoro agricolo e manifatturiero e il difensore della patria nel giorno del pericolo.

Comprendo che nell'anno dell'abolizione del macinato non si possa, non si debba forzare la mano al ministro imponendogli una risoluzione immediata e favorevole dell'arduo quesito; a mio avviso, gli abolizionisti hanno ragione, perciò essendo forti, debbono anche essere pazienti; ma io mi permetto di ricordare al ministro che, se negli ordinamenti civili vi ha per il legislatore un campo nel quale tutti si accordano nell'imporgli l'obbligo di prevenire, questo soprattutto è riconosciuto nelle questioni d'igiene dove la sua azione benefica ed efficace deve appunto combattere tutte le cause che minacciano il più prezioso bene pubblico, quello della salute nazionale.

Ora non dimentichiamo che noi siamo quasi in contatto coll'oriente; il quale, come ci ammonivano gli antichi, è la porta di tutti i mali contagiosi. Io non affermerò che il ribasso del prezzo del sale possa giovare come antidoto di tutti i mali, ma il miglioramento costante della alimentazione popolare, che ci promette il più diffuso uso del sale, si risolverà in un provvedimento igienico generale ed efficace che gioverà sensibilmente a garantire la incolumità della pubblica salute. Io quindi raccomando caldamente anche per questa ragione di urgenza la mia proposta agli studi intelligenti, e mi si permetta anche di aggiungere, al cuore filantropico dell'onorevole ministro.

Noi ci mettiamo per la via delle riforme così dette sociali; noi promettiamo all'operaio di soccorrerlo, nelle malattie, nelle disgrazie professionali, purchè egli, accettando i principii della previdenza moderna, cooperi per sua parte alle intenzioni del legislatore versando le somme reclamate dalle assicurazioni della vecchiaia e degli infortunii del lavoro, ma l'operaio ci risponde: se non mi date il mezzo di rinfrancare la mia salute e la mia robustezza onde rendermi capace di un lavoro più proficuo e più efficace, come potrò accumulare cogli scarsi profitti quelle economie con cui dovrò procacciarmi quelle somme di assicurazione a cui voi subordinate i promessi soccorsi?

È evidente che, se non si aprono le fonti di possibili risparmi per le classi popolari, tutte le misure di previdenza non potranno ottenere alcuna pratica applicazione e verrà meno, con immenso danno morale e materiale, perfino la fede nella efficacia pratica di questi provvedimenti.

Io non voglio trattare a fondo una tesi già

stata largamente discussa nella Camera, e mi limiterò a pregare l'onorevole ministro non solo ad insistere nelle dichiarazioni che altre volte ebbe la compiacenza di fare, ma a persuadersi che un urgentissimo bisogno igienico come quello a cui io domando che si provveda, non può essere lungamente subordinato a delle ragioni finanziarie per quanto imperiose, e che conviene far qualunque sforzo onde in argomento così grave, ottenere alfine una pratica soluzione. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Della questione del sale, che fu lungamente agitata lo scorso anno, io sarei ben lieto di poter parlare dal seggio su cui siede l'onorevole Mussi, anzichè del posto ove mi trovo.

Io mantengo le dichiarazioni reiteratamente fatte alla Camera, cioè che, a mio avviso, il primo sgravio da concedere ai contribuenti italiani, debba essere uno sgravio sul prezzo del sale. Non credo però che si possa, per attuare sollecitamente questa riforma desiderata, fare assegnamento sugli avanzi del bilancio, imperocchè si deve pure considerare come e le spese militari, e quelle di altra natura, crescono di anno in anno in misura così grande e così spaventevole, che lasciano poca o nessuna speranza di avanzi notevoli nel bilancio dello Stato.

Credo invece che, laddove efficacemente si voglia attuare questa riforma, bisogna coordinarla coll'opera savia ed intelligente della trasformazione dei tributi sui consumi, che fu già iniziata dal Parlamento italiano.

Proseguendo quest'opera, io penso che arriveremo assai più presto al giorno desiderato in cui si possa esplicitamente promettere alle nostre popolazioni uno sgravio nel prezzo del sale.

Sono queste le dichiarazioni che coscienziosamente, sinceramente, e lealmente io posso fare in risposta all'onorevole Mussi.

Mussi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Io prendo atto delle benevoli dichiarazioni dell'onorevole ministro, le accetto come una cambiale; a cui pur troppo non ha messo la data, ma lo prego un'altra volta di onorarla anche della data, onde il consumatore italiano possa dichiararsi pienamente soddisfatto.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti,

pongo a partito il capitolo 29, nella somma di lire 40,300,000.

(*È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti capitoli, fino al 47 inclusivamente:*)

Tasse diverse. — Capitolo 30. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 1000.

Capitolo 31. Lotto, lire 36,250,000.

Proventi di servizi pubblici. — Capitolo 32. Poste, lire 18,400,000.

Capitolo 33. Telegrafi, lire 5,384,462 50

Capitolo 34. Proventi delle strade ferrate di proprietà dello Stato, lire 27,350,000.

Capitolo 35. Proventi delle cancellerie giudiziarie in dipendenza delle leggi anteriori al 1883, lire 150,000.

Capitolo 36. Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali, lire 1,800,000.

Capitolo 37. Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e saggio e garanzia dei metalli preziosi, lire 1,150,000.

Capitolo 38. Diritti ed emolumenti catastali, lire 530,000.

Capitolo 39. Proventi eventuali delle zecche, lire 114,000.

Capitolo 40. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, lire, 181,700.

Capitolo 41. *Gazzetta Ufficiale* del regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari, compreso quello di Roma (Legge 30 giugno 1876, n° 3195), lire 506,300.

Capitolo 42. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 900,000.

Capitolo 43. Proventi delle carceri, 2,443,000 lire.

Capitolo 44. Introiti sanitari, lire 300,000.

Capitolo 45. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 30,000.

Capitolo 46. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 51,080.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 47. Contributi diversi per spese telegrafiche, lire 232,500.

Capitolo 48. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, lire 300,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

Melchiorre. A proposito di questo capitolo mi occorre rivolgere una preghiera speciale all'ono-

revoles ministro delle finanze e all'onorevole guardasigilli; e questa preghiera concerne particolarmente l'Istituto del gratuito patrocinio, per il quale lo Stato sente il debito di anticipare le spese in vantaggio di quei poveri, che non sono in grado di sostenere lo sperimento di civili giudizi per la salvezza dei rispettivi diritti e legittimi interessi.

Io vorrei sapere se siasi posto mente agli inconvenienti che si lamentano per la facile concessione del gratuito patrocinio, massime nelle provincie meridionali, dove non vi è giudizio civile che abbia una certa apparenza di verità e di giustizia, pel quale le Commissioni non sogliano concedere l'ammissione al gratuito patrocinio. Or questa facoltà non solo alimenta lo spirito litigioso, che certamente, non conferisce alla morale della società civile in cui questo male si sviluppa, ma nel tempo stesso turba la tranquillità delle famiglie alle quali riescono gravose le liti massime quando queste liti sono di una natura speciale, come nei casi frequenti delle azioni per apertura di successioni, nelle quali per conseguire il gratuito patrocinio basta esibire un certificato della morte di un'individuo non che quello della possidenza catastale dello stesso. Con la facile dimostrazione di tali circostanze di fatto, sogliono instituirsi litigii per la divisione di chimeriche e sognate eredità.

Pochi anni addietro la Camera vide la necessità di modificare in parte questa istituzione, che fu creata con le leggi del dicembre 1865, ed una nuova legge fu votata dal Parlamento, con la quale si stabiliva specialmente la sorveglianza del ministro delle finanze per mezzo degli intendenti di finanza in quanto allo accertamento della povertà del richiedente la concessione gratuita delle spese, e nel tempo stesso si prescrive pure che le Commissioni all'uopo instituite avessero un certo riguardo alle osservazioni, che si rassegnavano dagli intendenti di finanza.

Ora, a me consta che questa sorveglianza siasi alquanto rallentata, e che spesso i funzionari delle finanze abbiano invano rivolte le loro istanze al ministro di grazia e giustizia, perchè vi fermasse sopra la sua attenzione, e che questi sia stato arrestato dallo specioso pretesto che le autorità giudiziarie sono indipendenti e che non erano obbligate a manifestare le ragioni che giustificavano le loro decisioni.

In effetto, io so che una Commissione ha concesso il gratuito patrocinio in un tribunale degli Abruzzi niente meno che ad un arcivescovo. (ilarità)

Ora, o signori, vi pare che un arcivescovo, il quale era già stato rimesso nel pieno godimento della temporalità, possa essere ritenuto povero, e quindi essere ammesso al gratuito patrocinio?

Mi consta però che l'intendente di finanza, meravigliato di questa singolare concessione, si permise di farne osservazione al ministro delle finanze, ed il ministro delle finanze alla sua volta rimise la cosa al suo collega il ministro di grazia e giustizia. Ora, io domando alla gentilezza dell'onorevole magistrato, che oggi copre l'ufficio di guardasigilli, se abbia fatto qualche osservazione, se abbia avuto una parola di biasimo, o almeno abbia fatto un ammonimento, per la facilità con la quale queste concessioni si fanno.

Signori, in una società civile e ben ordinata, il povero deve essere difeso; ed io sono il primo a dire che i diritti del povero devono essere rispettati e protetti; ma questa protezione e questo rispetto non devono certamente turbare la tranquillità delle famiglie; e non deve accordarsi con tanta facilità la concessione del gratuito patrocinio, che poi allo stringer dei conti bene spesso non produce che dispendi inutili e dolorose vessazioni.

Io, come rappresentante della nazione, sento il dovere di elevare la mia voce e di pregare gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di vedere se questi inconvenienti che si lamentano sieno fondati, e se mai nella loro prudenza trovassero che hanno un fondamento, vorrei sapere se sono disposti a rivedere le leggi che concernono il gratuito patrocinio, presentando al Parlamento un qualche provvedimento che faccia cessare questi mali, che oramai sono diventati contagiosi e pericolosi. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. Le cose esposte dall'onorevole Melchiorre sono certamente giustissime. Se si facesse del gratuito patrocinio quell'uso che egli ha detto, sarebbe veramente un'enormità tale da meritare fosse posto un rimedio immediatamente. Però io non so che vi siano stati molti fatti, i quali possano avere indotto l'onorevole Melchiorre a questo concetto, che cioè il gratuito patrocinio dappertutto si conceda con facilità massima; e che nè i magistrati incaricati di vigilare su questa parte, nè gli intendenti di finanza, adempiano al dovere, che loro impone la legge, quello cioè di non concedere il patrocinio gratuito se non quando sia constatata la povertà.

L'onorevole Melchiorre ha citato un fatto solo, il fatto di un arcivescovo. Io veramente di questo

fatto non ho cognizione, e gli prometto che subito ne prenderò conoscenza; e se le cose fossero procedute nella maniera dall'onorevole Melchiorre accennata, maniera che non è corrispondente a quel che la legge prescrive, io provvederò, perchè il Ministero non intende di rinunciare alla sorveglianza su questa parte dell'amministrazione della giustizia come deve necessariamente vigilare su tutto.

Quindi se le Commissioni del gratuito patrocinio facessero un uso improprio ed illegale delle facoltà che loro concede la legge, ci sarebbe modo di richiamarle all'adempimento scrupoloso della legge stessa. Non credo però che, per rimediare a questi inconvenienti, occorra presentare un apposito disegno di legge. Sono questi difetti derivanti dall'esecuzione della legge, e noi dobbiamo far sì che tutti gli agenti i quali hanno l'obbligo di applicarla, l'applichino rigorosamente. Quindi, senza promettere di proporre altri provvedimenti, prometto solo di vigilare su questa parte dell'amministrazione della giustizia e di prendere in esame il fatto unico al quale ha accennato l'onorevole Melchiorre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

Melchiorre. Io convengo coll'onorevole guardasigilli che i difetti ed i mali che da me sono stati alla sua attenzione rassegnati, abbiano relazione piuttosto all'applicazione della legge, anzichè alla legge stessa; ma quando una legge applicandosi dà luogo ad inconvenienti, non basta richiamare l'attenzione dei funzionari che sono chiamati ad eseguirle, ma bisogna vedere se le disposizioni, che sono state adottate, abbiano nella pratica difetti, indipendentemente dalla volontà del funzionario destinato ad eseguirle; poichè a noi non è dato leggere nell'animo del funzionario, nè di investigare i segreti della mente: noi possiamo solo argomentare dagli effetti, le cause. Ora se gli studi che ha promesso il guardasigilli intorno all'applicazione di queste leggi che riflettono l'istituto del gratuito patrocinio, mirino a togliere i difetti ed i mali, io credo che non basti. Perchè egli deve convincersi che questi mali perdurano nonostante la sua oculata vigilanza e il buon volere dei suoi dipendenti.

Io domandava a lui se come conseguenza di questi studi egli possa essere in grado di promettere qualche provvedimento che migliorasse le vigenti disposizioni legislative sulla materia di che trattasi, le quali, se mirano a proteggere i poveri perchè i loro diritti non siano manomessi dalla mancanza dei mezzi per farli valere, debbono al tempo stesso provvedere perchè l'esercizio di

questi diritti non produca il male altrui senza ragione e senza che lo Stato se ne avvantaggi affatto.

Ora sono due cose distinte, ed io desidererei che l'una e l'altra facessero oggetto dei suoi studi; supponendo che questi suoi studi saranno accurati, diligenti e serissimi, io non dubito affatto, massime se la sua volontà concorrerà ad appoggiare il mio intento, e cioè che provvedimenti si dovranno proporre; perchè i mali denunziati cessino. A me pare che, se non si rendono più forti e più esplicite le disposizioni legislative che presentemente sono in vigore, ancorchè questesieno applicate seriamente, non si eviteranno gl'inconvenienti e i mali che io mi son fatto a lamentare in questa Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Deploro anch'io con l'onorevole mio amico Melchiorre che nell'applicazione della legge del gratuito patrocinio si verificano dei gravi inconvenienti. Ma non divido con l'onorevole Melchiorre l'opinione che possa essere necessaria una nuova legge, perchè una riforma della legge sul gratuito patrocinio è stata fatta dalla Camera recentissimamente tra i provvedimenti per l'abolizione del macinato, ed io ebbi l'onore di esserne relatore. Quella legge ormai ha ristretto la concessione del gratuito patrocinio in così angusti limiti, che quasi ci si faceva accusa di voler distruggere la difesa dei poveri. Sarà perciò questione di applicazione. È verissimo che vi era il mal vezzo di essere troppo larghi nel concedere il gratuito patrocinio. Le magistrature e tutti gli altri funzionari, che sono chiamati a provvedere pel gratuito patrocinio, forse non ancora hanno smesso questo malvezzo. Ma di una nuova legge, sia certo l'onorevole Melchiorre che assolutamente non v'è bisogno.

Non è possibile garantire contro le frodi più di quanto si sia garantito con quella legge la concessione del gratuito patrocinio; se tornassimo nuovamente a legiferare sulla materia, arrufferemmo talmente la matassa che non né caveremmo più le mani.

Io piuttosto domanderei all'onorevole ministro delle finanze qual giudizio egli abbia potuto farsi de' risultati finanziari di questa legge. E siccome appunto quella legge fu presentata a un tempo e come un concetto di giustizia e più particolarmente come una legge di finanza, cioè tra provvedimenti destinati a rafforzare l'erario in vista dell'abolizione del macinato, è bene che l'onorevole ministro delle finanze, il quale meglio di

me ricorderà la cifra che se ne riprometteva venga a dire alla Camera se da questo punto di vista finanziario egli crede che la legge abbia avuto un buon effetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io devo da parte mia ringraziare l'onorevole Melchiorre per avere egli richiamato l'attenzione del Governo su facili abusi nella concessione del gratuito patrocinio; e gli prometto che non mancherò di vigilare anche più attentamente sopra questa parte di servizio pubblico, sebbene io abbia diretto delle circolari assai rigorose agli intendenti di finanza, e sebbene io non abbia ragione di accusare questi funzionari di alcuna rilassatezza a questo riguardo. Ma, come bene intende l'onorevole Melchiorre, e come egli stesso ha detto, occorre il concorso volenteroso dell'autorità giudiziaria, e questo non mancherà, grazie all'appoggio dell'onorevole mio collega il ministro guardasigilli.

Sono poi pienamente d'accordo col mio collega guardasigilli e con l'onorevole Indelli che non occorra, almeno d'urgenza, nessun nuovo provvedimento legislativo. La legge del 1880 è troppo recente, e non ancora si può dire che abbia avuta tutta la sua pratica attuazione, e quindi non si può ancora giudicare dei suoi effetti finanziari definitivi. Infatti noi prevedevamo un maggior provento di circa un milione, ma fino ad ora questo maggior provento non lo abbiamo conseguito, se non per una parte soltanto. Si può prevedere che in avvenire raggiungeremo il provento sperato.

In conseguenza mentre dichiaro che continuerò a vigilare anche con maggior cura sopra questa parte di servizio pubblico, non potrei associarmi al voto dell'onorevole Melchiorre circa la necessità ed urgenza di proporre alla Camera un nuovo provvedimento legislativo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Giannuzzi-Savelli, ministro guardasigilli. Veramente quello che ha detto prima l'onorevole Indelli e poi il mio collega ministro delle finanze, mi dispenserebbe di ritornare sul merito della questione.

Ma voglio dire soltanto una parola, perchè la Camera non rimanga sotto l'impressione sinistra di credere che effettivamente poi l'inconveniente, che si è deplorato dall'onorevole Melchiorre, sia tale da dover indurre che la magistratura non adempia al suo ufficio.

Io ripeto che non ho nessun argomento per ritenere che l'inconveniente sia generale. Del resto io rinnovo all'onorevole Melchiorre l'assicurazione che si esaminerà profondamente questa questione; ma per me credo e ripeto che se qualche vizio ci sia stato, è vizio molto parziale, e che generalmente questa parte del servizio proceda regolarmente; e che le garanzie, che furono adottate coll'ultima legge, sono sufficientissime. Le due condizioni principali per non diffondere il gratuito patrocinio, oltre il dovere, sono quelle di verificare la povertà della parte, e la possibilità della vittoria.

La possibilità della vittoria veramente è qualche cosa di molto incerto, e specialmente nell'inizio di un giudizio, è molto difficile il sapere se una lite ha probabilità di vittoria oppur no. Ma l'ultima legge ha portato una utilissima innovazione, che è quella cioè che quando si faccia una domanda per il gratuito patrocinio non si proceda solamente sull'istanza unilaterale, ma si comunichi all'altra parte perchè possa far rilevare le eccezioni che ha da opporre, di modo che si veda se il giudizio ha possibilità di riuscita.

Questa adunque è un'utile garanzia. Poi c'è il sindacato preventivo dell'intendente di finanza il quale vede se sia, o no, il caso di povertà. Ed io posso assicurare la Camera che ho avuti anzi dei ricorsi, perchè qualche volta, dopo essere stato accordato il gratuito patrocinio, fu ritolto; e le parti si sono dolute di ciò anzi che di facilità soverchia.

Vede dunque l'onorevole Melchiorre che i funzionari giudiziari osservano la legge nella massima parte dei casi; e, se qualche inconveniente si è verificato parzialmente, da questo la Camera non deve dedurre, ripeto ancora, il concetto che la legge non sia eseguita, o sia malamente eseguita. Non è giusto metodo l'argomentare da talun fatto singolo all'universale. Del resto l'onorevole deputato non dubiti che la cosa sarà esaminata sotto ogni aspetto conformemente al suo desiderio.

Presidente. Nessun'altro chiedendo di parlare pongo a partito lo stanziamento del capitolo 48 in lire 300,000.

(È approvato.)

Capitolo 49. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni in rimborso della somma inscritta nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla Cassa pensioni per pensioni nuove lire 2,050,000.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti fino al 68 inclusivamente.)

Capitolo 50. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato, lire 6,366,293.

Capitolo 51. Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenuta dagli uffici finanziari per conto del Fondo per il culto, lire 60,000.

Capitolo 52. Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo, lire 950,000.

Entrate diverse. — Capitolo 53. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato, lire 850,000.

Capitolo 54. Capitale, interessi e premi riferibili a titolo di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge, lire 125,860.

Capitolo 55. Entrate eventuali diverse dell'amministrazione demaniale, lire 525,000.

Capitolo 56. Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro) lire 1,550,000.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 57. Fitti di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative lire 5,610,074 61.

Capitolo 58. Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133, lire 5,707,675 48.

Capitolo 59. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, lire 2,837 06.

Capitolo 60. Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate, lire 2,473,068.71

Capitolo 61. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici e non alienate, lire 1,244,507.75.

Capitolo 62. Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle pensioni vecchie, lire 25,405,998.05

Capitolo 63. Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle pensioni nuove, lire 6,870,946.58

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — Contributi. — Capitolo 64. Debito del comune di Ancona per dazio di consumo dilazionato, lire 15.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 65. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere straordinarie, lire 786,700.

Capitolo 66. Rimborso della spesa pel Tevere (articolo 4 della legge 30 giugno 1876, n° 3201 e legge 23 luglio 1881, n° 338), lire 129,375.

Capitolo 67. Concorsi dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 300,000.

Capitolo 68. Rimborso del comune di Genova fino alla concorrenza di un milione di lire per la spesa di costruzione di locali per l'impianto del servizio doganale (Articolo 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n° 3280), per memoria.

Capitolo 69. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia lire 211,960.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo.

Palizzolo. Vi sono diritti e ragioni che riflettono vitali interessi di non poche popolazioni e la cui difesa, in dati tempi e circostanze, e di fronte ad interessi maggiori, dallo accorgimento, dalla sapienza del Governo talvolta è posta da lato e, per lungo tempo, lasciata in piena dimenticanza. Ma arriva il giorno in cui le peculiari circostanze svaniscono, gli interessi maggiori si dileguano, e allora la difesa di quei diritti e di quelle ragioni diventa un obbligo per tutti.

E sin da quel giorno che dalla autorevole bocca dell'onorevole Magliani appresi ad avere cieca fede nel pareggio del nostro bilancio e nella parte attiva di esso vidi esservi tanto margine da poter far fronte ad ogni straordinario bisogno della Nazione, e per rendere ai nostri popoli tarda ma giusta riparazione, sin d'allora vidi in me farsi imperioso il dovere di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sull'importante argomento che ora avrò l'onore di svolgere, se l'uno e l'altra mi saranno indulgenti e cortesi.

Un decreto del dittatore Garibaldi del 9 giugno 1860 ordinava: " Tutte le opere di beneficenza, fidecommissarie ed altri istituti, sia di natura ecclesiastica, di maritaggio, monacato e di altre specie, non inservienti al mantenimento degli ospedali e alla diretta sovvenzione dei poveri ed alla celebrazione di messe, fossero tenuti a versare i loro capitali non impiegati, le rendite e tutti gli altri profitti destinati alla esecuzione dei cenati legati in un conto a parte, che verrà intestato al tesoriere generale. „

La stessa disposizione fu estesa nell'articolo 2° ai Monti di famiglia, fedecommisserie ed altre istituzioni non abolite dalle precedenti leggi.

Tutte le somme così raccolte fu statuito si dovessero impiegare in sollievo dei particolari dan-

neggiati durante gli ultimi disastrosi avvenimenti ed altre cause.

Questo decreto che, come vedremo, era un provvedimento imposto dalla più grande urgenza, diede origine in Sicilia ad una speciale amministrazione che prese il nome di *Azienda dei danneggiati*, o meglio, *Azienda dei fondi di beneficenza destinati all'indennizzamento dei danneggiati*.

Le provincie alle quali fu esteso un tal privilegio furono quelle di Palermo, Catania e Messina, le sole in cui ebbero luogo avvenimenti di guerra. Dissi che un tal provvedimento era imposto dalla più grande urgenza.

Le popolazioni siciliane per iscuotere il giogo borbonico dovevano affrontare, vincere e debellare un esercito forte di numero e potente pei mezzi di difesa e di offesa dei quali disponeva, ed esse erano inermi. Ora, per raggiungere questo scopo, dovevano dare esempio di coraggio, di valore, di temerità, di eroismo! Ma il coraggio, il valore, la virtù del sacrificio, l'eroismo hanno pur sempre i loro limiti, ed in ogni tempo non fu superfluo lo incoraggiamento, il premio alla virtù, ed il compenso materiale adeguato al danno materiale.

La storia del mondo ci parla di prede, di bottino, di opime spoglie, del nemico ridotto a servitù e come a schiavo venduto, ci ricorda le corone civiche, i sublimi onori del trionfo, e i pingui assegni, i ricchi doni nazionali, e le statue, e i delubri ed altri infiniti mezzi per onorare la virtù d'un popolo o d'un eroe e per tramandarne il ricordo alle future generazioni.

E tutto ciò servì sempre di sprone a nuove imprese, a più grandi prodigi, a più allegre vittorie.

In tempi in cui le popolazioni siciliane avevano bisogno di eroismo, savio, opportuno provvedimento fu quello di Garibaldi, con cui si dava sicurezza che sarebbero stati indennizzati almeno i danni materiali sofferti per la causa della libertà. Ed il 18 maggio, da Partinico, Garibaldi proclamava: "i danni cagionati dalle truppe borboniche saranno indennizzati provvisoriamente dai comuni nei quali essi avranno avuto luogo". Ed entrato in Palermo il 9 giugno 1860, istituiva una commissione per verificare e valutare i danni arrecati dalle truppe borboniche a quella città.

È certo, o signori, che i danni che hanno origine da una causa pubblica debbano sopportarsi da coloro che rappresentano questa causa pubblica e che parteciparono al beneficio ottenuto coi danni sopportati da altri.

Colla rivoluzione del 1860, le popolazioni siciliane liberavansi dal giogo borbonico, e da quella polizia che, a mantenere la calma e la tran-

quillità, altri mezzi non seppe giammai impiegare che le ingiuste persecuzioni, gli esilii e la galera; ma chi metterà in dubbio, o signori, che con essa gettavansi le basi d'un nuovo regno, e rendevasi possibile l'unità d'Italia, a raggiungere la quale si era dato da tanto tempo prova del più grande e sublime ardimento, scopo certamente maggiore della vendetta su pochi e barbari poliziotti?

La nazione dunque deve ritenersi responsabile, la nazione deve ritenersi obbligata a compensare quei danni sofferti con tanto patriottismo e tanta abnegazione.

Nè ciò sfuggì all'accorgimento del Garibaldi. Se col decreto del 9 giugno 1860 egli dispose che i comuni avessero indennizzato quei danni, ciò fece in linea provvisoria, e nell'articolo 1° disse: "I comuni saranno tenuti provvisoriamente a indennizzare i danneggiati", ma riconobbe il Garibaldi che quello era un obbligo dello Stato; lo Stato doveva colla finanza della nazione compensare quei danni, e nell'articolo 2° soggiunse: "I comuni alla fine della guerra saranno indennizzati dallo Stato del danaro che essi avranno speso ecc."

Nè Garibaldi poteva agire diversamente. Lo Stato, quest'ente maggiore non era ancora costituito, nessun peso quindi poteva addossarsi a quest'essere *in fieri*. Allora non esistevano che i comuni, i quali volendo contribuire alla formazione dell'ente Stato, volentieri si sobbarcavano a quel peso, salvo a liquidare i conti con l'ente stesso non appena costituito, perchè a di lui vantaggio ricadevano i danni sofferti per causa pubblica.

Ciò dunque dimostra, o signori, da qualunque lato vogliate studiare la questione, sia per la sua natura o per lo spirito della legge istessa, che lo Stato è obbligato a indennizzare i danneggiati politici; gli altri enti non furono chiamati a concorrervi che in linea provvisoria.

Se il giorno in cui la Sicilia si trovò libera dalle truppe borboniche la finanza dello Stato si fosse trovata ordinata; se in quel giorno avesse potuto annunziarsi all'Europa ed al mondo che l'unità d'Italia era un fatto compiuto, certamente il Governo colle proprie finanze avrebbe soddisfatto quel debito che esso sentiva in coscienza di avere e coi privati cittadini e coi comuni. Ma purtroppo la organizzazione di un nuovo regno, e l'opera d'una perfetta unificazione non poteva essere opera di un giorno, mentre tutti sapete come essa richieda tempo non poco, sacrificio e patriottismo infinito. Così non potendo il Governo da una parte provvedere con le proprie finanze perchè non erano organizzate e dall'altra non volendo procrastinare

l'adempimento di un obbligo che sentiva di avere, dovette ricorrere ai beni della pubblica beneficenza, della pubblica carità. E ciò fece Garibaldi col decreto del 9 giugno 1860. Con esso dispose che tutti i legati i quali non avessero uno scopo egualmente certo e privilegiato, come sarebbero quelli destinati a mantenere gli ammalati poveri negli ospedali, o il culto; in una parola, che non riguardassero persone determinate, ma classi di persone, fossero sequestrati a beneficio dell'azienda dei danneggiati.

Vi aggiunse i beni dei Monti di famiglia, e delle fidecommesse, però disse che questi beni presto li avrebbe restituiti; sicchè potè considerarsi come un mutuo, come un provvedimento precario e provvisorio. Ed i lamenti che ben tosto levaronsi da ogni parte furono così vivi e continui che il Governo nel 1863 ne ordinò la restituzione insieme a tutte le somme sino allora esatte. I beni però di cui è parola nel 1º articolo restarono, e restano tuttavia, sequestrati a beneficio dei danneggiati. Una speciale amministrazione, come dissi, si è costituita in Sicilia; la dirigono leggi e regolamenti a parte, i quali hanno tanta attinenza con gli svariati rami dell'amministrazione interna, specialmente in ciò che riguarda la scoperta dei legati sfuggiti alla presente legge. Tutti coloro ai quali fu riconosciuto il diritto di avere un indennizzamento, si ebbero dei titoli provvisorii, i quali vengono negoziati come gli altri certificati di rendita, e le Borse nei loro listini giorno per giorno ne pubblicano il prezzo.

Nè tacerò il turpe mercato che si è fatto da ingordi speculatori su questi titoli provvisorii, e con cui si è cresciuta la miseria di coloro che li posseggono; nè il Governo l'ha ignorato, come ho potuto rilevare da una ministeriale dell'8 marzo 1863 a firma del Minghetti. Il Governo più volte ha riconosciuto che l'azienda dei danneggiati dovrebbe impinguarsi di beni di ben altra natura di quelli che attualmente la rinsanguano, mentre, propriamente parlando, non è giusto, o signori, che i beni della pietà dei testatori lasciati a conforto e sollievo d'ogni classe di sventurati, di coloro i quali in ogni modo sentono il bisogno di fare appello alla pubblica beneficenza, siano distolti dal loro scopo, ed invertiti a sollievo di una classe sola d'infelici, quali sono i danneggiati politici, meritevoli di speciali provvedimenti, ma che è dal Governo che debbono essere soccorsi e sovvenuti.

Non mancarono coloro i quali credettero che dall'azienda dei danneggiati avessero dovuto compensarsi i danni arrecati dalle truppe garibaldine e

regie. Ma sapientemente il Governo decise non doversi compenso di sorta per questi danni, per i quali la Camera nel 1861 e nel 1862 aveva sentenziato non doversi alcun indennizzamento. Ma supponiamo per poco che la Camera, ed il Governo, nella loro sapienza, avessero deciso di dare anche a costoro un indennizzamento, ma avrebbe ricorso ai beni della pubblica beneficenza, della pubblica carità; mentre, rigorosamente parlando, le Camere non hanno il diritto di stendere la mano sui beni della beneficenza e della carità, finchè la legge li conserva al loro destino, e li mantiene sotto l'amministrazione e la tutela dei poteri costituiti. Ciò, signori, viene confermato dalle ultime disposizioni di questa Camera. Quando essa si trovò commossa alle condizioni infelici in cui si trovavano i danneggiati politici nel 48 e 49 delle provincie meridionali e di quegli altri che non trovavansi nelle condizioni previste dalle precedenti leggi, non ricorse ai beni della beneficenza e della carità, ma allogò una cifra nella parte straordinaria del bilancio dell'interno, "*sussidii, assegni, vitalizi, pensioni ed altro ai danneggiati politici dell'Italia meridionale del 1848 e 1849.*"

Oggi però, o signori, la fondazione del nuovo regno non è più una vana aspirazione, ma una sublime realtà; l'Italia, è vero, non più come nei tempi della sua maggiore gloria, impone leggi e costumi ai popoli soggiogati, ma torna a brillare dell'antico suo splendore, e forte dell'immortal suo nome e dell'antico suo valore, resa più bella dai sofferti suoi dolori, a garanzia di pace ed a speranza di tutti i popoli oppressi, siede maestosa fra le altre grandi potenze.

Al suo Governo definitivamente costituito non deve essere più concesso di ricorrere a provvedimenti straordinari, tollerabili solo in momenti eccezionali.

Il Governo nei di che corrono sente che è tutto suo l'obbligo di provvedere ai bisogni varii dello Stato, e per far ciò è nei diversi bilanci dei diversi Ministeri che egli ne trova i mezzi, nè certamente va a cercarli in quelli della pubblica beneficenza, della pubblica carità. Ciò è conforme ai principii della ragione naturale e legale, è conforme ai principii ai quali costantemente si è ispirata la legislazione del regno. Il decreto dunque del Garibaldi deve ritenersi come un provvedimento provvisorio il quale può, anzi deve, finalmente discutersi, provocando dal Governo ulteriori provvedimenti sorretti da nuove apposite leggi.

L'ho detto e giova ripeterlo. Quando lo Stato

è ridotto in condizioni di finanza infelicissime, può ricorrere alla carità privata e chiederle dei sacrifici, può ricorrere ai beni della beneficenza, ai beni ecclesiastici, e ciò è splendidamente provato e confermato dai diversi considerandi che precedono il decreto del 9 luglio 1860. Nè sotto il Governo borbonico vi è penuria di tali esempi.

In quei tempi in cui l'Italia piegavasi ad ogni volontà del primo Napoleone, e la Sicilia col valore dei suoi figli e col potente aiuto della flotta inglese sapeva sfuggire alla ingordigia di quel grande in cui l'ambizione era pari al valore, il Governo borbonico determinò che tutti i ricchi proventi della Bolla di Crociata fossero destinati al mantenimento della flotta.

Più tardi per mantenere i giovani discoli in una casa di emenda in Palermo, ordinò che i mezzi si fossero prelevati dai beni ecclesiastici; agli stessi beni si ricorre per mantenere gli orfani dei militari in un ritiro a Monreale ed anche per dare del pane ai carcerati nei dì festivi.

Ma se provvedimenti di questo genere sono tollerati in un governo assoluto in cui il Re è padrone di fare tutto ciò che gli pare e piace, in cui la volontà del Re è legge per tutti, non possono, non debbono tollerarsi in un governo costituzionale in cui ad ogni spesa deve corrispondere un articolo nella parte attiva del bilancio, in cui ci sono le Camere le quali fanno le leggi, e con le leggi provvedono ai vari bisogni dei proprii amministrati.

Qual titolo meriterebbe, o signori, quella nazione che volendo costruire una strada ferrata vi destinasse i fondi di già assegnati al mantenimento d'un vescovo o del culto?

La storia dei diversi popoli civili ci narra come non pochi poteri legislativi si siano trovati talvolta in posizioni finanziarie angustianti e, non potendo appesantire la mano sui propri contribuenti di già soverchiamente gravati da tasse e balzelli, dovettero ricorrere ai beni ecclesiastici, ai beni della pubblica beneficenza e carità. Ma quando uno Stato è ridotto a tali estremi è ben differente il sistema che mantiene. Esso comincia con togliere alle istituzioni la loro individualità giuridica; privi di essa i beni restano senza padrone, senza erede, ed allora avviene la successione dello Stato che dicesi *anomala*, ed esso impinguato, arricchito da questi mezzi, trova in essi ben spesso delle copiose risorse per far fronte a tutti i bisogni della nazione.

Se Garibaldi avesse ciò fatto nel 1860, niuno gli ne avrebbe contrastato il diritto, e lo avrebbe potuto fare il Governo italiano, ma esso non volle spingersi là dove Garibaldi non volle arrivare;

potrebbe farlo oggi, ma, signori, nessuno approvarebbe che il Governo togliesse a tutti gli sventurati questo aiuto, questa speranza per aiutare i soli danneggiati politici.

Se dunque niuno tollererebbe che il Governo stendesse la mano sui fondi del misero, e ne sopprimesse le istituzioni, perchè arricchito da quelle misere spoglie potesse trovarsi in grado di soddisfare ad un obbligo che ha assunto in nome della nazione, signori, non è un'indegna tergiversazione quella che fino ad oggi si è praticata, e che non so come si lasci ancora sussistere, e colla quale si impedisce che la volontà dei testatori (sacra in ogni tempo e presso ogni popolo) risponda al suo pietoso scopo, e si converta invece a profitto dei danneggiati politici?

Ma non è questa una pratica che sa di amara derisione, e nella quale altro non veggio dominare che l'egoismo del Governo, il quale conserva le istituzioni per isfuggire alla meritata taccia di crudele, ma se ne appropria i beni per soddisfare ai proprii impegni e doveri?

Ma il Governo, ciò facendo, soddisfa almeno a tutti i suoi impegni verso i danneggiati politici? No, signori! Cause numerose, infinite, si sono sollevate, ed un dì più che l'altro si vanno suscitando, per l'arbitraria ed illecita soppressione di talune istituzioni. Si ricorre ai tribunali; la giustizia *pede claudò* non lascia di emettere le sue sentenze; l'azienda dei danneggiati spesso è obbligata a restituire le somme indebitamente riscosse, ma essa non ha beni proprii, e sono quindi i danneggiati politici che perdono tutto!

Io so di un certo Pietro Ragona in Palermo, vecchio di 80 anni; so di non pochi di quei generosi che dalla Chiesa della Gancia il 4 aprile 1860 disprezzando la morte, diedero il segnale all'Europa che l'Italia iniziava la sua nazionale riscossa; so di tanti nobili figli della invitta città di Messina, i quali si ebbero degli assegni sull'azienda dei danneggiati, ma un bel giorno dall'Economato generale ebbero a sentirsi dire: Non ci sono più fondi, per voi non c'è più nulla! e da quel giorno quei disgraziati non ebbero più niente. Ed io ne ho visti taluni per le vie rivolgersi alla carità di chi passa ad ottenere un misero sussidio, una elemosina!

Nè si dica, o signori, che i legati di che è parola non riguardano determinate persone come i beni dei Monti di famiglia e le fidecommissarie che il Governo fu sollecito a restituire. È vero che la maggior parte non riguarda determinate persone, ma classi di persone che pur sentendo il bisogno d'un beneficio non han voce a reclamarlo; ma

queste hanno pure la loro rappresentanza. Un legato, per esempio, di maritaggio lasciato alle donzelle povere di un comune o di una parrocchia, un legato destinato ad incoraggiare l'amore allo studio, la intelligenza ed il sapere; il legato di monsignor De Giovanni, con cui si premiava in Palermo il più valoroso nella lingua greca e latina; il premio Montyon in Francia destinato a remunerare tutte le azioni virtuose; legato che la Convenzione rifiutò in un momento d'insano delirio, ma che fu ben tosto accolto dalla riconoscenza della Francia intera, sono e sarebbero tutti legati colpiti dalla legge Garibaldina, perchè non riguardano determinate persone. Ma mancano forse queste delle proprie rappresentanze?

No, vi ha provveduto la legge. Le Giunte comunali, i Consigli provinciali, le Congregazioni di carità, non sono forse chiamate dalla legge a curare lo adempimento di questi legati? Non si dica quindi che in questi casi la carità resta senza scopo, perchè trova alfine le individualità determinate e concrete alle quali riversa i suoi benefici effetti.

Un sapiente pubblicista francese osserva che i legati d'incerto genere sono da attendersi dal Governo in modo tutto speciale, non altrimenti che i beni dotali e i beni dei minori. Nei legati determinati v'ha la persona beneficiata che alza la voce e si difende, e ribatte ogni violenza, ogni attentato; in quelli d'incerto genere deve provvedere il Governo, e come dà il curatore *ad ventrem* per la prole nascitura, dà ad essi tutto il suo paterno aiuto.

Non dico di più. Un pubblicista deve attendere a tuttociò da cui possa derivare il benessere e la prosperità di un popolo o di una nazione; ma la sua scienza, la sua missione, non approderà a nulla, se non pone mente agli effetti ed alle cause della miseria.

Questa si collega a tanta parte della nostra legislazione civile e criminale, essa tende a risolvere i più ardui problemi della economia politica.

Dal pianto del povero, dal suo grido di dolore i Governi non possono tirare, che utili ammaestramenti. Oh! se per poco voi poteste volgere lo sguardo ai legati di un certo genere sequestrati in Sicilia, voi trovereste la causa unica e sola di quegli immensi bisogni, che restano in quelle provincie insoddisfatti, di quei tanti matrimoni che restano incompiuti, o che si compiono nello squallore e nella miseria. Si è gridato contro la carità legale, e mi pare che si sia fatto benissimo. Noi non possiamo permettere che nelle mani

dello Stato venga concentrata l'opera più nobile, libera e bella che possa farsi dall'uomo, che è la beneficenza e la carità, ma intanto, signori, noi non dobbiamo permettere al Governo di inaridire quelle sorgenti che la volontà del testatore volle dischiudere a conforto della povera umanità. E col decreto del 9 giugno 1860, si è anche chiusa la sorgente della beneficenza per le future generazioni. E dalla statistica giorni or sono pubblicata dei lasciti e donazioni avvenuti in Italia dal gennaio 1882 al 30 giugno 1883, mentre la Lombardia ha dato 5 milioni e 345 mila lire, il Piemonte 3 milioni, l'Emilia un milione e 143 mila lire, le Puglie 683 mila lire, il Veneto 710 mila lire, il Lazio 643 mila lire, la Liguria 592 mila lire, la Campania 611 mila lire, la Sicilia non ha dato che sole 440 mila lire! Inutile il far commenti.

E poi, perchè costringere tanti sventurati a guardare con occhio bieco quei generosi che soffrono per la patria e non riconoscere in loro che dei predoni che sono venuti a strappare quei mezzi, coi quali nell'inverno speravano poter procurarsi delle rozze vesti per difendersi dai rigori d'una inclemente stagione, e quando privi di lavoro, un umile minestra con cui sfamarsi coi propri figli?

Il provvedimento di Garibaldi, provvido, giusto in quel giorno in cui fu emanato, sulle barricate, di fronte ad un popolo generoso e ad una eroica città che *combatte e fuma*, o signori, oggi deve aver fine.

Non permettete che solo sette provincie d'Italia debbano essere prive più oltre di quelle istituzioni di beneficenza di cui gode il più oscuro comune del continente. Tornino i legati di incerto genere al loro caritatevole e filantropico destino. E se ve ne ha taluno che dalla civiltà, dal progresso, dai nuovi bisogni dei tempi dev'essere invertito, invertitelo pure, ma sempre a beneficio delle popolazioni alle quali li destinò la volontà del testatore, e non per soddisfare un dovere, o un obbligo del Governo assunto in nome proprio, in nome dell'Italia riconoscente. Come vedete, è un atto di riparazione, di tarda riparazione che io vengo a chiedervi: è un atto di solenne giustizia che da voi e da quegli uomini egregi che siedono al Governo le popolazioni siciliane fiduciose attendono. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi permetta l'onorevole Palizzolo di rispondere alcune parole al suo eloquente e vivacissimo discorso.

Egli ben sa che con la legge del bilancio si eseguono le leggi, ma non si possono modificare.

Ora col capitolo del bilancio dell'entrata in discussione, si esegue per l'appunto il disposto dell'articolo primo della legge 2 aprile 1865. Con questo articolo era prescritto quanto segue: "Le somme che a termini del decreto del dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860, sono dovute dalle Opere pie, dalle fidecommissarie o da altri istituti per soddisfare i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, saranno riscosse e versate a favore dell'erario dello Stato fino a che avvenga il soddisfacimento di tutte le spese indicate nell'articolo seguente.

"La riscossione di tali entrate sarà fatta in conformità alla legge che regola la riscossione delle imposte dirette."

Nell'articolo secondo poi si stabilivano gli oneri sul bilancio dello Stato in corresponsività di quelle entrate; vale a dire si prescriveva che nel bilancio dello Stato, come noi proponiamo appunto nel bilancio del Tesoro, saranno iscritte le spese seguenti: Gli interessi dei Buoni rilasciati in seguito al regio decreto del 21 agosto 1862; le spese di esazione e di amministrazione; il rimborso e gli interessi delle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato; l'ammortizzazione dei buoni suaccennati colle eccedenze disponibili.

Ora che cosa si propone col capitolo in discussione? Si propone che la Camera approvi la previsione del rimborso che queste Opere pie devono fare allo Stato in corresponsività delle spese che il bilancio del Tesoro sopporta per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche.

In occasione poi del bilancio è impossibile sollevare una questione retrospettiva, una discussione sul merito della legge esistente.

L'onorevole Palizzolo accenna ad una proposta di modificazione legislativa. Egli vorrebbe che rimanesse a peso del bilancio dello Stato il carico dei compensi ai danneggiati, ma cessasse il rimborso per parte delle Opere pie. A far ciò, occorrerebbe una legge derogatoria a quella del 1865 che ho avuto l'onore di leggere alla Camera. È giusta in massima la tesi dell'onorevole Palizzolo? Mi permetta la Camera di non pronunziare nessun avviso in questo momento. La questione è molto delicata e tanto più non occorre pronunziare nessuno avviso nè pregiudicarla, inquantochè non è qui la sede nè il luogo opportuno per fare una simile discussione.

In conseguenza io, pur dichiarando all'onorevole Palizzolo che non mancherò di tenere conto, per quanto sia possibile, nell'esame delle contro-

versie speciali, delle osservazioni da lui fatte; non posso al momento attuale non insistere perchè la Camera approvi il rimborso della spesa, come è proposta nel bilancio dell'entrata, in esecuzione della legge del 1865.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo.

Palizzolo. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue buone intenzioni; solamente mi preme di far rilevare che oggi non ho voluto far altro che richiamare la sua attenzione su questo importante argomento, perchè l'onorevole ministro possa trovarsi in grado, quando si tratterà del bilancio del secondo semestre 1884, di venire a proporre alla Camera qualche nuova legge a questo riguardo. Se noi aspetteremo che con i legati sequestrati dalla azienda dei danneggiati, da che i titoli provvisori si resero fruttiferi, si possano indennizzare tutti i danneggiati politici, noi avremo da aspettare per qualche secolo almeno i nuovi provvedimenti così ardentemente invocati.

Ad ogni modo io ringrazio l'onorevole ministro delle sue promesse; ed in nome delle popolazioni dell'isola di Sicilia, tutte interessate in così grave questione, vi fo assegnamento.

Presidente. Pongo a partito lo stanziamento del capitolo 69 in lire 211,960.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti capitoli:)

Capitolo 70. Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche, lire 341,500.

Capitolo 71. Rimborsi diversi straordinari, lire 302,350.

Entrate diverse. — Capitolo 72. Ricavo per alienazioni di navi, lire 160,000.

Categoria seconda. — *Movimento di capitali.* — Vendita di beni ed affrancamento di canoni. — Capitolo 73. Capitale ricavabile da affrancazioni di canoni censi, ecc., giusta la legge 29 gennaio 1880 n.º 5253, lire 1,300,000.

Capitolo 74. Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita), lire 197,200.

Capitolo 75. Capitale prezzo della vendita dei beni dello Stato, lire 700,000.

Capitolo 76. Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al demanio dello Stato; e riscattati dai debitori medesimi o dai loro creditori a forma dell'arti-

colo 57 della legge 20 aprile 1871, n° 192, lire 20,000.

Capitolo 77. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 6,440,000.

Capitolo 78. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870), lire 432,000.

Capitolo 79. Capitale ricavabile dal rimborso per sorteggio di titoli di credito e di azioni industriali possedute dal Tesoro, *per memoria*.

Riscossione di crediti. — Capitolo 80. Riscossione di crediti diversi, lire 7750.

Capitolo 81. Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dal commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma della somma anticipata dal Governo (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n° 1402) *per memoria*.

Accensione di debiti. — Capitolo 82. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, lire 2,000,000.

Capitolo 83. Alienazione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico in sostituzione di quelle che sono rientrate nelle casse dello Stato in pagamento del prezzo di beni acquistati (Articolo 23 della legge 23 luglio 1881, n° 333, serie 3^a), lire 1,235,000.

Capitolo 84. Capitale prezzo della vendita dei beni e dell'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del Debito pubblico intestata agli enti morali creditori, lire 150,000.

Capitolo 85. Prodotto del collocamento di titoli speciali da emettersi, ai termini della legge 23 luglio 1881, n° 338, per la seconda serie dei lavori del Tevere, *per memoria*.

Capitolo 86. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 800,000.

Categoria terza. — *Costruzioni di strade ferrate.*

— Capitolo 87. Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie, o per essi dalla Cassa dei depositi e prestiti, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n° 5002, lire 4,735,100 50.

Capitolo 88. Prodotto di alienazione della rendita consolidata per la costruzione di ferrovie, lire 33,000,000.

Capitolo 89. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Riassunto. Titolo I. — *Entrata ordinaria*, lire 699,689,701 37.

(*È approvato.*)

Titolo II. — *Entrata straordinaria*, 53,263,935 lire e centesimi 50.

(*È approvato.*)

Insieme. (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 752,953,636 87.

(*È approvato.*)

Ora nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 2.

“ La previsione per la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio a tutto il 30 giugno 1884 è stabilita in lire *settecentocinquantadue milioni novecentocinquantatremila seicentotrentasei e centesimi ottantasette* (lire 752,953,636. 87) giusta la tabella A annessa alla presente legge. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 3. È mantenuto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1884 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n° 4513, ed all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n° 5784. ”

(*È approvato.*)

Onorevole relatore, nell'articolo 4 manca l'anno di una legge che è indicata semplicemente colle parole: “ 30 giugno, n° 844. ”

Perazzi. (*Della Giunta*) È stato omissa l'anno 1872.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole ministro delle finanze fa un'altra avvertenza e dice che non si tratta della legge 13 dicembre 1875, ma di una legge portante la data del 23 dicembre 1875.

La Porta. (*Presidente della Giunta*) L'onorevole ministro ha ragione. Nell'articolo ministeriale si legge: “ 13 dicembre ” ma dev'essere “ 23 dicembre. ”

Presidente. L'articolo 4 andrebbe dunque così corretto.

“ I contingenti comunali di imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883 in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872, n° 884, 23 dicembre 1875, n° 2827, 30 dicembre 1876, n° 3587, 26 dicembre 1877, n° 4209, 10 aprile 1879, n° 4823, 29 giugno 1880, n° 5514, 24 dicembre 1880, n° 5804, 25 dicembre 1881, n° 533 e 29 aprile 1883, n° 1297. ”

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 4 che ho letto.

(È approvato.)

“ Art. 5. È continuata al Ministero del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione. ”

(È approvato.)

“ Art. 6. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito pubblico e ad alienare, invece dei titoli ferroviari contemplati dall'articolo 28 della legge 29 luglio 1879, n° 5002, serie 2ª, tanta rendita consolidata 5 per cento quanta basti a ricavare la somma di 33 milioni, necessaria per far fronte, durante l'esercizio finanziario dal 1° gennaio a tutto il 30 giugno 1884, alla spesa da iscriversi nel bilancio dei lavori pubblici a mento dell'articolo 24 della suddetta legge.

“ La Cassa dei depositi e prestiti farà coi propri fondi, anzichè colle negoziazioni dei titoli ferroviari suaccennati, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per procurarsi, durante il mentovato esercizio finanziario, le somme occorrenti pel pagamento dei concorsi e delle anticipazioni, di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge surricordata.

“ Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi 17 maggio 1863, n° 1270, e 27 maggio 1875, n° 2279. ”

(È approvato.)

“ Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione delle nuove opere stradali dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n° 333 (serie 3ª), ed a imputarle, in articolo speciale, al capitolo del bilancio dell'entrata, *Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie*, stanziandone contemporaneamente l'ammontare nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici in aumento alla quota assegnata per dette opere stradali. ”

(È approvato.)

“ Art. 8. La previsione per la competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio a tutto il 30 giugno 1884, è approvata nella somma di lire

settecentocinquantun milioni centonovanta mila novecentosei e centesimi settantatre (lire 751,190,906 e centesimi 73) giusta la tabella B annessa alla presente legge. ”

Secondo la deliberazione presa ieri dalla Camera, incominceremo, capitolo per capitolo, la discussione della tabella B, che comprende i bilanci della spesa dei vari Ministeri.

Ministero del Tesoro. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — *Debiti perpetui*. — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria), lire 211,332,521 54.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

Del Giudice. Io mi era iscritto sopra questo capitolo per sollevare una questione, sulla quale ho poi saputo che l'onorevole Morana aveva già presentato alla Presidenza una formale proposta. Avendo apposto la mia firma alla proposta dell'onorevole Morana, ne lascio a lui lo svolgimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

Morana. Io ringrazio anzi tutto il mio amico l'onorevole Del Giudice di aver ceduto a me lo svolgimento della proposta che intendiamo fare alla Camera, colla speranza che l'accoglierà con piacere.

Tale proposta tende ad allargare la nostra azione nel mondo economico e ad assicurare più largo mercato al consolidato italiano.

Quando io ebbi l'onore di riferire innanzi a voi il parere della Commissione incaricata di studiare la legge per l'abolizione del corso forzoso, fra le altre cose io diceva che l'abolizione del corso forzoso ci metteva in grado di entrare a parità di condizioni nel mercato mondiale, e che, in vista di un così grande vantaggio, non avremmo dovuto esitare ad affrontare qualsiasi sacrificio. Voi non badaste a sacrifici e l'abolizione del corso forzoso divenne un fatto compiuto.

Però quello che sorpassò le previsioni dell'onorevole ministro e del relatore della Commissione, che allora furono giudicate troppo rosee, si furono le conseguenze fortunatissime per l'Italia che l'abolizione del corso forzoso produsse e la larga simpatia e il largo credito di cui l'Italia venne onorata da quel momento in poi presso tutti i popoli civili del mondo.

La Commissione vostra, la quale fu incaricata di sorvegliare la esecuzione delle disposizioni che dovevano agevolare l'abolizione del corso forzoso, ebbe più volte ad occuparsi dei modi per i quali

si sarebbe potuto aprire alla nostra rendita più vasto mercato; io espressi il mio convincimento che a tale scopo avrebbe giovato il far pagare la nostra rendita anche presso quei popoli i quali, negoziando largamente con noi, ed accordandoci il loro credito, avevano diritto di vedere soddisfatto nel loro paese stesso il pagamento delle cedole semestrali.

Ed ho avuto recente occasione di assicurarmi personalmente che quel provvedimento troverebbe la più simpatica accoglienza presso una nazione colla quale tutti desideriamo di mantenere stretti tanto i rapporti politici, quanto gli economici. Si è per questo che io mi sono permesso di domandare all'onorevole ministro delle finanze se egli sarebbe disposto ad acconsentire che, il pagamento della nostra rendita, oltre che a Parigi ed a Londra, si facesse anche nella piazza di Berlino.

Pareva a me che, per adottare questo provvedimento, non ci fosse bisogno di una legge, giacchè il pagamento che oggi si fa a Parigi ed a Londra non dipende appunto da alcuna legge; ma il Ministero crede che l'obbligo di tale pagamento, obbligo scritto sugli stessi titoli di rendita, derivi dalla necessità di far pagare la rendita dove si negoziano i prestiti. E partendo da questo concetto, non essendo stato mai autorizzato a negoziare alcun prestito a Berlino, il ministro delle finanze non si sentiva autorizzato ad introdurre una novità simile senza il concorso della Camera. Per questa considerazione io mi sono risoluto a presentare la questione a voi nella speranza che vogliate risolverla favorevolmente.

Io credo, come dissi testè, che potrebbe bastare che la Camera interpretasse con un ordine del giorno le leggi economiche che ci regolano; ma quando ciò per avventura potesse non sembrare sufficiente, io proporrei d'introdurre un articolo nella legge del bilancio, concepito in questi termini: " Il Governo del Re ha facoltà di provvedere a che le cedole del Consolidato italiano pagabili ora a Parigi ed a Londra siano pagate anche a Berlino. „

Credo che questo articolo al quale ha posto la sua firma anche l'onorevole mio amico Del-Giudice, potrebbe essere introdotto senza inconvenienti nella legge del bilancio.

Comprendo che qui potrebbe sollevarsi la questione pregiudiziale che l'introduzione di un simile articolo nella legge del bilancio verrebbe in qualche maniera a menomare i diritti del Senato.

Ma, a parte la considerazione che io ho potuto rilevare dalla Commissione del corso for-

zoso, che anche molti membri del Senato sarebbero favorevoli a questa disposizione, pare a me che questo non sarebbe un fatto nuovo, che anzi fatti simili a questo hanno avuto precedenti nei bilanci anteriori.

Non sono ora presenti alla mia memoria i casi analoghi, ma credo che non pochi si potrebbero invocare a sussidio della mia tesi; se non erro, la ereazione dei biglietti provvisori di Stato fu stabilita appunto per la legge del bilancio.

Ma dal momento che il beneficio che noi possiamo attenderci dal pagamento della rendita a Berlino supera di molto il piccolo inconveniente che potrebbe derivare da una questione di semplice procedura parlamentare come quella che vado esaminando, io credo che anche i più rigidi potrebbero acconsentire all'introduzione di quest'articolo nella legge del bilancio.

Una tale disposizione renderebbe senza dubbio ancora più accetta la nostra rendita già tenuta in tanto pregio presso la nazione germanica, dappoi- chè i portatori di essa, liberati dalle brighè alle quali sono esposti per incassare i frutti semestrali, si invoglierebbero sempre più ad investire i loro capitali in rendita italiana.

Non voglio che voi crediate, signori, che io proponga una disposizione simile, perchè creda che abbiamo assoluto bisogno si impieghino i capitali esteri in rendita italiana. Gli studi da me fatti in occasione del rapporto sulla legge per l'abolizione del corso forzoso, e le notizie raccolte posteriormente mi provano che la rendita italiana collocata all'estero ritorna in grande abbondanza verso il paese: la qual cosa prova che i nostri risparmi annuali la riassorbiscono. Ciò desta la meraviglia dei popoli, coi quali abbiamo contatti economici, ed accresce sempre più il credito, di cui largamente siamo onorati all'estero. Ma dal momento in cui la rendita nostra è tenuta in tanto pregio, l'aggiungere la condizione del pagamento del *coupon* nelle piazze in cui largamente si negozia, significa aggiungere nuovo pregio a questo valore che perciò sempre più tenderebbe all'aumento con immenso vantaggio nostro.

Non occorre che io mi diffonda in altre considerazioni. Voglio sperare che la mia proposta sia benevolmente accolta, non solo da tutti i colleghi in questa Camera, ma anche dall'egregio ministro delle finanze e dalla Commissione, a cui sta tanto a cuore l'incremento economico del nostro paese.

Io aspetterò la loro risposta, e mi auguro che mi mettano nella condizione di ringraziarli, per

avere accolto benevolmente la proposta da me fatta.

Presidente. Do lettura dell'articolo aggiuntivo svolto dall'onorevole Morana.

« Il Governo del Re ha facoltà di provvedere a che le cedole del consolidato italiano pagabili ora a Parigi ed a Londra sieno pagate anche a Berlino. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole Morana, come componente la Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso, ben sa come io, nei limiti delle facoltà del potere esecutivo, abbia adottato tutti i provvedimenti possibili per estendere il mercato dei nostri fondi pubblici.

La Commissione ha accolto sempre ad unanimità le mie proposte, sicchè colgo qui occasione di farlene pubblico ringraziamento.

Quanto però al pagamento del nostro consolidato a Berlino, io non ho creduto e non credo neppure oggi di essere autorizzato ad ordinarlo; ed in questo mi permetto di dissentire dall'onorevole deputato Morana. Credo che allo stato della legislazione vigente, i nostri titoli di rendita siano pagabili, oltrechè in Italia, soltanto a Parigi e a Londra.

Senza una sanzione legislativa espressa e senza il fatto della emissione di un prestito a Berlino, io non credo che il Ministero avrebbe facoltà di ordinare il pagamento anche su quella piazza delle cedole del consolidato.

Ecco perchè mi sono arrestato di fronte a questa difficoltà puramente legale. Ma è superfluo il dire che, in massima, io sarei favorevole alla proposta dell'onorevole Morana.

Sarei favorevole, non perchè io creda che il Governo abbia bisogno di offrire a chicchessia la nostra rendita, la quale ha un alto e ben meritato pregio, è ricercata e non dev'essere offerta. Ma appunto perchè è ricercata anche dal capitale straniero è debito nostro, è interesse dello stesso credito nostro di renderne agevole il pagamento anche sulle piazze estere, specialmente poi sopra una piazza importantissima come quella di Berlino.

Ma, checchessia di tutto ciò, prego l'onorevole Morana di consentire che la proposta sua sia esaminata dalla Commissione del bilancio, tanto pel merito quanto per la forma, e perchè essa veda se non si offendano le norme parlamentari approvandola con un articolo alla legge del bilancio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

Morana. Io ringrazio l'onorevole ministro delle benevoli parole con le quali ha accettato in massima la proposta che ho fatta. Io non ho nessuna difficoltà, anzi acconsento di buon grado ch'essa sia mandata alla Commissione generale del bilancio che la studierà tanto nella sostanza che nella forma, per vedere se sia il caso, in vista dei grandi vantaggi che da essa ci possiamo ripromettere, di fare quello che altra volta si è fatto; vale a dire, di metterla come articolo aggiuntivo alla legge del bilancio.

Presidente. La proposta dell'onorevole Morana verrà dunque trasmessa alla Commissione del bilancio la quale ne riferirà in altra seduta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta del bilancio.

La Porta, (Presidente della Commissione). La Commissione si riserva in altra seduta di riferire sulla proposta dell'onorevole Morana dopo averla esaminata convenientemente, sentendo il ministro del Tesoro e l'onorevole proponente.

Favale. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Favale ha facoltà di parlare.

Favale. Non intendo di fare una proposta ma una semplice preghiera. Durante il periodo del corso forzoso il Governo anticipava di alcuni mesi il pagamento degl'interessi della rendita al portatore 5 per cento, e questa anticipazione era evidentemente diretta ad allettare i portatori ad esigere la rendita all'interno piuttosto che all'estero; e cessato il corso forzoso credo che sia giustissimo ritornare al sistema normale.

Ed infatti in una notificazione pubblicata ieri, credo, sulla *Gazzetta Ufficiale*, si avvisa che, solo per motivi d'ordine e d'amministrazione, per facilitare il servizio materiale delle casse dello Stato, si pagherebbe il 17 di questo mese la rendita che scade il 1° gennaio.

Ma io vorrei pregare l'egregio ministro delle finanze di studiare se non convenisse anticipare il pagamento delle cedole per la rendita nominativa. Le ragioni in favore di questo provvedimento mi paiono evidenti.

Prima di tutto io credo che convenga grandemente al Governo di favorire i titoli nominativi a preferenza dei titoli al portatore. Essi pesano meno sul mercato nei momenti di crisi, ed inoltre sono sottoposti a tasse di trasmissione, a cui sfuggono facilissimamente i titoli al portatore.

Vi è poi un'altra ragione: il Governo non attende sicuramente l'ultima ora per preparare i fondi per le scadenze 1° gennaio e 1° luglio; ma

accumula questi fondi poco per volta nelle casse dello Stato per far fronte a questa grossa esigenza che rappresenta 200 milioni. Ora io crederei che sarebbe conveniente che questa somma, invece di restare giacente, vincolata a quell'impegno uno, due o tre mesi, venisse messa in parte in circolazione nel paese con grande giovamento del movimento economico ed anche con indiretto beneficio del Governo, il quale dal movimento economico trova sempre un compenso nelle tasse.

Inoltre, come il Governo stesso ha dimostrato, vi è una ragione materiale che consiglierebbe questo provvedimento, ed è che alla scadenza gli sportelli delle principali Casse sono talmente affollati che bisogna aspettare 15 o 20 giorni per poter esigere le rendite senza grande perditempo.

Per non lasciare una somma così ragguardevole giacente nelle tesorerie si era altra volta proposto il pagamento per trimestre, ma questa innovazione importerebbe una contabilità così complicata che forse duplicherebbe la spesa dell'amministrazione del Debito pubblico. Invece, anticipando di un paio di mesi il pagamento della rendita nominativa, si eviterebbe questo inconveniente con grande vantaggio dell'amministrazione del Debito pubblico.

Io prego l'onorevole ministro di studiare questa questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Le osservazioni fatte dall'onorevole Favale rispondono precisamente all'ordine delle mie idee.

L'onorevole Favale saprà come io abbia avuto sempre lo intendimento di facilitare la conversione della rendita al portatore, in titoli nominativi.

Io ho usato largamente delle facoltà che la legge del 7 aprile 1881 mi concedeva abolendo i vincoli che si opponevano a questo fine. Egli ha accennato le ragioni economiche che ci devono spingere su questa via; io aggiungo che uno Stato, il quale ha un debito di qualche miliardo verso l'estero rappresentato da titoli al portatore, sarebbe tanto più tranquillo, se invece di rendita al portatore emettesse rendita nominativa.

Io sono dunque ben volentieri disposto a continuare su questa via di facilitazioni a favore dei possessori di rendita nominativa. E già io aveva pensato alla possibilità di anticipare di qualche tempo il pagamento della rendita nominativa, in confronto della rendita al portatore.

In questo primo anno non è stato possibile prendere alcun provvedimento, per alcune diffi-

coltà tecniche, che sarebbe noioso esporre alla Camera; ma in appresso potremo rendere forse, sebbene non ne prenda ora positivo impegno, ai possessori della rendita nominativa anche il beneficio del pagamento anticipato.

Presidente. L'onorevole Favale ha facoltà di parlare.

Favale. Non ho che a ringraziare l'onorevole ministro delle finanze dell'affidamento che mi ha dato.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare pongo a partito il capitolo 1.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i capitoli seguenti fino al 25 inclusivo:)

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria,) lire 3,162,271.22.

Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, 1,612,500 lire.

Capitolo 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie) lire 639,571 11.

Capitolo 5. Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie), lire 571,500.

Capitolo 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti creditori legali nelle provincie napoletane (Spese fisse), lire 55,500.

Debiti redimibili. — Capitolo 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 10,196,964 21.

Capitolo 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 6,757,992 01.

Capitolo 9. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro — Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 442,969 34.

Capitolo 10. Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano, lire 234,500.

Capitolo 11. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia. — Interessi, lire 14,383,382 50.

Debiti variabili. — Capitolo 12. Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse), lire 207,760 60.

Capitolo 13. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie), lire 210,000.

Capitolo 14. Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria), lire 3,620,703 45.

Capitolo 15. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 372,500.

Capitolo 16. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria), lire 150,000.

Capitolo 17. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria), 14,000,000 di lire.

Capitolo 18. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1883 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Spesa obbligatoria), lire 425,000.

Capitolo 19. Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n° 1731, ed altri assegni congeneri (Spesa obbligatoria), 540,000 lire.

Annualità fisse. — Capitolo 20. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie), lire 1,717,011 76.

Capitolo 21. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni; lire 9,000,000.

Dotazioni. — Capitolo 22. Dotazione della Casa reale, lire 7,675,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 23. Spese pel Senato del regno, lire 250,000.

Capitolo 24. Spese per la Camera dei deputati, lire 425,000.

Capitolo 25. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria), lire 387,500.

Spese generali di amministrazione. — *Ministero.* — Capitolo 26. Personale (Spese fisse).

Per questo capitolo il Ministero propone la somma di lire 1,419,638 77, e la Commissione quella di lire 1,418,846 77.

Accetta l'onorevole ministro la cifra della Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. L'accetto.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito lo stanziamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i seguenti capitoli fino all'ultimo:)

Capitolo 27. Spese d'ufficio, lire 60,550.

Capitolo 28. Manutenzione del palazzo delle finanze, lire 26,000.

Capitolo 29. Spesa di servizio del palazzo delle finanze, lire 26,000.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 30. Personale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse), lire 2360.

Capitolo 31. Spese per la Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 7500.

Corte dei conti. — Capitolo 32. Personale (Spese fisse), lire 848,218.

Capitolo 33. Spese d'ufficio, lire 45,000.

Avvocature erariali. — Capitolo 34. Personale (Spese fisse), lire 372,990.

Capitolo 35. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 15,000.

Capitolo 36. Fitti di locali non demaniali (Spese fisse), lire 7500.

Servizio del Tesoro. — Capitolo 37. Personale per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse), lire 283,250.

Capitolo 38. Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Spese fisse), lire 252,250.

Capitolo 39. Trasporto fondi e spese pei servizi del Tesoro, lire 182,750.

Capitolo 40. Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse, lire 9225.

Capitolo 41. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria), lire 15,000.

Capitolo 42. Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma), lire 28,250.

Regie zecche e monetazione. — Capitolo 43. Personale (Spese fisse), lire 47,255.

Capitolo 44. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 4000.

Capitolo 45. Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie), 70,000.

Servizi diversi. — Capitolo 46. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico (Spesa obbligatoria), lire 336,000.

Capitolo 47. Allestimento dei titoli del Debito pubblico, lire 65,000.

Capitolo 48. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 30,000.

Capitolo 49. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 27,500.

Capitolo 50. Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione del Tesoro (esclusi quelli di valori metallici), lire 2500.

Capitolo 51. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine), lire 15,100.

Capitolo 52. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato, lire 10,000.

Capitolo 53. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 7500.

Capitolo 54. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine), lire 18,000.

Capitolo 55. Casuali, lire 67,500.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori. Capitolo 56. Personale (Spese fisse), lire 40,540.

Capitolo 57. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine), lire 250,500.

Capitolo 58. Fitto di locali (Spese fisse), lire 1800.

Capitolo 59. Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine), lire 237,500.

Capitolo 60. *Amministrazione esterna del Demanio.* — Personale (Spese fisse), lire 94,508 84.

Capitolo 61. Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse), lire 12,262 50.

Capitolo 62. Spese d'ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale, lire 76,750.

Capitolo 63. Fitto di locali (Spese fisse), lire 2,065.

Capitolo 64. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine), lire 401,000.

Capitolo 65. Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria), lire 201,500.

Capitolo 66. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana — Spese di sorveglianza ed altre relative alle miniere ed agli stabilimenti — Imposte erariali (Spese che non stanno a carico dell'affittuario), lire 27,000.

Capitolo 67. Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse), lire 8000.

Capitolo 68. Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario d'Agordo (Spese fisse), lire 15,405.

Capitolo 69. Spesa di materiali, trasporti, mercedi per lo stabilimento minerario d'Agordo, lire 152,806.

Capitolo 70. Contribuzioni sui beni demaniali. — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria), lire 2,233,750.

Capitolo 71. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali, lire 606,250.

Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), lire 500,000.

Amministrazione dei canali riscattati. (Canali

Cavour). — Capitolo 73. Personale (Spese fisse), lire 51,888 33.

Capitolo 74. Manutenzione, acquisto materiale, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e spese di ufficio, lire 257,900.

Capitolo 75. Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse), lire 2,086 13.

Capitolo 76. Spesa per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria), lire 167,250.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 77. Spese d'amministrazione, lire 180,000.

Capitolo 78. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli Uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse), lire 175,000.

Capitolo 79. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine), lire 360,000.

Capitolo 80. Contribuzione fondiaria. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria), lire 625,000.

Capitolo 81. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 150,000.

Capitolo 82. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine), lire 425,000.

Fondo di riserva e per le spese impreviste. — Capitolo 83. Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869 n° 5026), lire 1,500,000.

Capitolo 84. Fondo per le spese impreviste (articolo 32 della legge 22 aprile 1869 n° 5026), lire 2,000,000.

Categoria quarta. — *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 85. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133 (Serie 3^a), lire 6,575,663.

Capitolo 86. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso, lire 3,268 50.

Capitolo 87. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate), lire 2,849,157 50.

Capitolo 88. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 320,997 31.

Servizio delle pensioni. — Capitolo 89. Pensioni vecchie, lire 25,405,998 05.

Pensioni nuove. — Capitolo 90. Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri del tesoro e delle finanze (Spese fisse), lire 1,356,678 29.

Capitolo 91. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Spese fisse), lire 755,189 84.

Capitolo 92. Pensioni del Ministero degli affari esteri (Spese fisse) lire 33,071 87.

Capitolo 93. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Spese fisse), lire 244,477 55.

Capitolo 94. Pensioni del Ministero dell'interno (Spese fisse), lire 685,152 17.

Capitolo 95. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse), lire 274,677 02.

Capitolo 96. Pensioni del Ministero della guerra (Spese fisse), lire 3,027,728 64.

Capitolo 97. Pensioni del Ministero della marina (Spese fisse), lire 344,576 94.

Capitolo 98. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Spese fisse), lire 47,644 43.

Capitolo 99. Pensioni straordinarie, lire 101,759 e centesimi 83.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. — *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — *Debiti variabili*. — Capitolo 100. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n° 1400 e della legge 8 luglio 1883, n° 1483 (Spesa obbligatoria), lire 100,000.

Capitolo 101. Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato. — Asse ecclesiastico (Spese fisse) lire 75,000.

Capitolo 102. Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 103. Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria*.

Spese generali d'amministrazione. — *Servizi diversi*. Capitolo 104. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine), lire 211,960.

Capitolo 105. Assegni di disponibilità (Spese fisse), lire 10,440.

Capitolo 106. Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Spese fisse), lire 15,000.

Capitolo 107. Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Spese fisse), lire 145,000.

Capitolo 108. Spesa per acquisto di mobili, di libri e per adattamento di locali per le Avvocature erariali, lire 6000.

Capitolo 109. Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate e

per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 32,500.

Capitolo 110. Spesa occorrente alla Corte dei conti per la costruzione di scaffali per la conservazione delle carte, lire 12,000.

Capitolo 111. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n° 137 (Spesa d'ordine), lire 10,000.

Capitolo 112. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia austro-ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n° 137 (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 113. Spese di acquisto in Assab (articolo 4 della legge 5 luglio 1882, n° 857, serie 3ª), lire 138,666 66.

Capitolo 114. Spesa pei lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico e per la contabilità generale, lire 27,000.

Capitolo 115. Spesa per l'esecuzione dei lavori straordinari relativi al servizio delle pensioni, lire 5650.

Capitolo 116. Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti, lire 290,000.

Capitolo 117. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n° 133 (serie 3ª), sull'abolizione del corso forzoso, lire 7500.

Capitolo 118. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n° 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148, *per memoria*.

Capitolo 119. Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, di argento e di eroso misto di conio italiano. (Spesa ripartita), lire 50,000.

Spese per servizi speciali. — *Amministrazione esterna del demanio*. — Capitolo 120. Acquisti eventuali di stabili, lire 7500.

Capitolo 121. Spese per l'inventario dei beni della Corona, lire 5000.

Capitolo 122. Stima dei beni demaniali, lire 12,500.

Capitolo 123. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192 (Spesa obbligatoria), lire 75,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 124. Spese inerenti alla vendita dei beni-Asse ecclesiastico, lire 37,500.

Capitolo 125. Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 52,500.

Capitolo 126. Spese per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, lire 3000.

Capitolo 127. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria), lire 335,000.

Categoria seconda. — *Movimento di capitali — Estinzioni di debiti.* — Capitolo 128. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, numero 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento, lire 2,196,723 06.

Capitolo 129. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento, lire 5,156,703 25.

Capitolo 130. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento, lire 60,480.

Capitolo 131. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro - Ammortamento, lire 608,093 58.

Capitolo 132. Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano, lire 1,000,000.

Capitolo 133. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870 n° 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n° 5794) - Ammortamento, lire 1,300,000.

Capitolo 134. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 250,000.

Capitolo 135. Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse) lire 39,733 64.

Capitolo 136. Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita), lire 250,000.

Capitolo 137. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine), lire 150,000.

Capitolo 138. Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 200,000.

Capitolo 139. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine), lire 800,000.

Accensione di crediti. — Capitolo 140. Anticipazione al commissario regio per la disciolta Giunta

liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma Regio decreto 3 agosto 1873, n° 1523 (Spesa obbligatoria); per memoria.

Riassunto. Totale del primo titolo. — *Spesa ordinaria*, lire 345,452,885 25.

(È approvato.)

Totale del titolo secondo. — *Spesa straordinaria*, lire 13,686,450 19.

(È approvato.)

Insieme della spesa ordinaria e straordinaria, lire 359,139,335 44.

(È approvato.)

Rimanderemo a domani il seguito della discussione di questa tabella.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il deputato Corleo presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Corleo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Corleo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dall'onorevole ministro delle finanze *interim* del Tesoro, per cessione all'amministrazione del Manicomio di Palermo, dello stabile demaniale posto in quella città, denominato *Vignicella*.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 5, 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Votazione di ballottaggio, qualora occorra, per la nomina di quindici componenti la Commissione incaricata di esaminare il nuovo Codice penale.

2° Verificazione di poteri (Elezione contestata del 2° collegio di Siracusa).

3° Svolgimento di una interrogazione dei deputati Napodano e Della Rocca, e di una inter-

pellanza del deputato Della Rocca e di altri al ministro di grazia e giustizia.

4° Seguito della discussione del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno 1884. (134)

5° Seguito della discussione del disegno di legge: " Modificazioni delle leggi vigenti sulla istruzione superiore del regno. ", (26)

6° Stato degli impiegati civili. (68)

7° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione

Roma, 1883. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).